Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 82

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 aprile 1952

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8024** Semestrale L. **4516** Trimestrale L. **2516** Un fascicolo L. **40.**	In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8024** - Semestrale L. **4516** Trimestrale L. **2516** Un fascicolo L. **40.**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1952

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 82 DEL 5 APRILE 1952:

Ministero della difesa-Marina: Ricompense al valor militare.

(2671)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1952, n. 180.

Approvazione ed esecutorietà della Convenzione per la concessione alla Radio Audizioni Italia Società per azioni del servizio di radioaudizioni e televisione circolare e del servizio di telediffusione su filo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 168 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro:

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa Convenzione stipulata il 26 gennaio 1952 ai sensi e per gli effetti dell'art. 168 del Codice postale e delle telecomunicazioni, tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Radio Audizioni Italia Società per azioni per la concessione in esclusiva a quest'ultima dei servizi di radioaudizioni circolari, e di televisione circolare; di televisione su filo ove essa sia intesa a diffondere circolarmente i programmi della stessa origine e natura di quelli diffusi per mezzo delle stazioni radiofoniche o televisive; di radiofotografia circolare senza esclusività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1952
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 127. — FRASCA

Convenzione per la concessione da parte dello Stato alla R.A.I. (Radio Audizioni Italia) dei servizi di radioaudizione, televisione, telediffusione e radiofotografia circolari.

Tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni) in persona dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni dott. ing. Albino Antinori e la R.A.I. Radio Audizioni Italia, Società azionaria con sede sociale in Roma, capitale versato lire un miliardo, rappresentata dal presidente dott. Cristano Ridòmi all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione della R.A.I. in data 25 gennaio 1952, si conviene e stipula quanto appresso:

Art. 1.

Sono concessi alla Radio Audizioni Italia Società per azioni, che nel testo della presente Convenzione sarà indicata con l'abbreviazione R.A.I.:

a) il servizio in esclusiva delle radioaudizioni circolari;

b) il servizio in esclusiva di televisione circolare;

c) il servizio di telediffusione su filo per la diffusione circolare di programmi della stessa natura di quelli diffusi per mezzo delle stazioni radiofoniche e televisive;

d) il servizio senza esclusività di radiofotografia circolare.

Le subconcessioni sono vietate.

L'esercizio dei servizi predetti e di quant'altro serva esclusivamente al loro sviluppo e potenziamento deve costituire lo scopo sociale esclusivo della R.A.I.

La Concessione viene accordata con le modalità, le condizioni e gli obblighi previsti dagli articoli seguenti della presente convenzione oltre che dalle norme generali vigenti.

Essa si estende a tutto il territorio italiano ed agli altri territori che già siano o vengano in seguito affidati all'Italia tanto in amministrazione diretta che sotto forma di mandato, salvo le diverse disposizioni derivanti da atti o da accordi di carattere internazionale.

Art. 2.

La R.A.I. dovrà avere la sede legale e la Direzione generale in Roma; per giustificati motivi potrà essere decentrata in altra località qualche direzione centrale o servizio.

Art. 3.

La R.A.I. si impegna a portare il proprio capitale sociale a due miliardi di lire e tutte le azioni relative devono essere nominative ed intestate esclusivamente a persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana. Tutte le azioni dovranno essere dichiarate alienabili solo all'interno della Repubblica.

La maggioranza assoluta delle azioni dovrà passare in titolarità all'Istituto Ricostruzione Industriale (I.R.I.) ed essere intestata esclusivamente allo stesso Istituto. Dette azioni potranno essere trasferite in proprietà solo allo Stato italiano o altro Ente pubblico nazionale e previa autorizzazione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Le sopraindicate limitazioni alla negoziabilità delle azioni R.A.I. dovranno essere indicate sugli stessi titoli azionari.

Art. 4.

La R.A.I. dovrà provvedere alla pubblicità radiofonica e televisiva direttamente o a mezzo di separata società. In questo caso almeno la maggioranza assoluta delle azioni dovrà essere posseduta dall'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) che ne sarà intestatario.

Il residuo capitale dovrà essere posseduto dalla R.A.I., con esclusione di terzi.

La R.A.I. inoltre non potrà avere pacchetti azionari nè partecipazioni in altre società senza l'autorizzazione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 5.

Del Consiglio di amministrazione della R.A.I. faranno parte sei membri designati, rispettivamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero degli esteri, dal Ministero dell'interno, dal Ministero del tesoro, da quello delle finanze e da quello delle poste e telecomunicazioni.

I membri che siano anche funzionari dello Stato, devono essere di grado non inferiore al 7°-*A*.

Il Collegio sindacale dovrà essere presieduto da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministero competente.

A tutti gli obblighi e condizioni previsti dal presente articolo e dai precedenti dovrà essere ottemperato, sotto pena di decadenza, nel termine di un anno dalla data della presente convenzione.

Le varianti che fosse necessario apportare allo statuto della R.A.I. saranno deliberate in una assemblea straordinaria da tenersi prima dell'entrata in vigore della presente convenzione.

Art. 6.

Il presidente, il consigliere delegato, il direttore generale, i sindaci, il personale direttivo, anche per la parte artistica, e tutto il personale di amministrazione, devono avere la cittadinanza italiana.

Il personale artistico esecutivo dovrà essere prevalentemente di nazionalità italiana.

La nomina del presidente della Società, quella eventuale del consigliere delegato e quella del direttore generale, deve essere approvata con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni sentito il Consiglio dei Ministri.

La predetta approvazione e la partecipazione dei consiglieri e del sindaco di nomina governativa all'amministrazione della Società, non implicano alcuna reponsabilità da parte dello Stato.

Art. 7

Le entrate ordinarie della R.A.I. vengono assicurate dai proventi che seguono:

a) dalle tasse (canoni) di abbonamento al servizio di radioaudizioni circolari;

b) dalle tasse (canoni) di abbonamento al servizio di televisione circolare;

c) dalle tasse (canoni) di abbonamento agli altri servizi in concessione;

d) dai proventi della pubblicità radiofonica e televisiva;

e) dalle tasse sui materiali radio elettrici finchè rimarranno in vigore.

Art. 8.

Le tariffe e i diritti della R.A.I. per le radiodiffusioni circolari saranno quelle fissate dal decreto Ministeriale 17 gennaio 1948 e dalle eventuali successive modifiche in conformità delle disposizioni vigenti.

Le tariffe, tanto per l'esercizio dei servizi in esclusiva di televisione come per quelli di radiofotografia in regime di libera concorrenza, verranno fissate con la stessa procedura vigente per le tariffe del servizio di radiodiffusione.

Art. 9.

La R.A.I è obbligata a mantenere in piena efficienza gli impianti esistenti alla data della presente concessione e che risultano dall'allegato *A*, che ne fa parte integrante, nonchè di provvedere a sue spese e nei termini indicati negli articoli seguenti, alla costruzione, alla messa in opera e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di radiodiffusione, di televisione circolare e di telediffusione previsti nell'allegato piano tecnico che entra a far parte integrante della presente convenzione.

Il piano predetto potrà essere modificato durante le successive fasi di realizzazione e di sviluppo mediante accordi da approvarsi con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

Gli impianti di radiodiffusione e telediffusione previsti nel piano tecnico predetto dovranno essere ultimati entro sei anni dalla data della presente convenzione salvo impedimenti dovuti a cause di forza maggiore e immediatamente denunziate al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e da questo riconosciute.

Art. 10.

La R.A.I. è obbligata a diffondere tre programmi diversi con un orario complessivo di trasmissione non inferiori a 25 ore giornaliere salvo impedimenti dovuti a giustificati motivi denunziati al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e da questo riconosciuti. Uno di tali programmi irradiato da stazioni a modulazione

di frequenza eventualmente integrate da altri sistemi di diffusione, dovrà essere a carattere prevalentemente culturale.

La R.A.I. è obbligata a provvedere a quegli ulteriori impianti di radiodiffusione che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, ritenga necessari, dopo l'attuazione del piano sopradetto, al fine di assicurare un servizio soddisfacente in tutto il territorio nazionale, entro i termini che saranno stabiliti d'accordo col Ministero stesso.

La R.A.I. si impegna inoltre ad esaminare per l'attuazione tutte quelle richieste che dovessero venirle dall'Amministrazione dello Stato, relativamente a manifestazioni teatrali, liriche e concertistiche pubbliche che si ritenesse utile effettuare nell'interesse dell'arte musicale e del pubblico, con il concorso diretto dei propri mezzi artistici, o con la sua collaborazione, con o senza sovvenzioni da parte dello Stato.

Art. 11.

Il servizio delle trasmissioni ad onde corte rimane regolato dalla Convenzione approvata dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, la quale entra a far parte integrante della presente convenzione.

La R.A.I. ha inoltre l'obbligo di mantenere in efficienza gli impianti adibiti a questo servizio e di provvedere a sue spese al loro potenziamento per assicurare il servizio stesso in conformità alle direttive che saranno impartite dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

Art. 12.

Gli impianti di televisione di Roma, Milano, Torino e Monte Penice, previsti nel piano tecnico allegato, dovranno entrare in funzione non oltre 18 (diciotto) mesi dalla data del decreto Ministeriale col quale sarà determinato lo « standard » legale.

Gli impianti di televisione di Venezia-Monte Venda, Genova-Portofino, Napoli-Castel Sant'Elmo, Firenze-Monte Serra e Firenze-Trespiano dovranno essere portati a termine possibilmente alla data di messa in funzione del canale televisivo delle corrispondenti tratte del cavo coassiale di collegamento e, in ogni caso, dovranno entrare in funzione non oltre 12 (dodici) mesi da tale data.

Gli impianti di televisione di Gargano-Monte Calvo, Murge-San Paolo, Reggio Calabria-Monte Cindri e Palermo-San Pellegrino, verranno installati possibilmente alla data di messa in funzione del canale televisivo delle corrispondenti tratte dei cavi coassiali di collegamento e, in ogni caso, dovranno entrare in funzione non oltre 6 (sei) mesi da tale data.

Art. 13.

L'obbligo e le modalità previsti dal secondo comma dell'art. 10 si applicano anche agli impianti trasmittenti di televisione allo scopo di assicurare un soddisfacente servizio televisivo nella più vasta aerea possibile del territorio nazionale, tenendo presente la possibilità della rete in cavi coassiali o in ponti radio.

La R.A.I. dovrà ottemperare a quest'obbligo gradualmente così da assicurare che l'ultimo dei nuovi impianti da eseguire possa essere ultimato ed entrare in funzione non oltre il decennio successivo all'allestimento di tutti gli impianti previsti dal 3° comma dell'articolo precedente.

Art. 14.

La R.A.I. ha l'obbligo di mantenere costantemente gli impianti relativi ai servizi previsti nella presente convenzione in piena efficienza; di introdurvi i perfezionamenti consentiti dai progressi della tecnica, per migliorare i servizi, nonchè le modifiche che potranno essere rese necessarie da accordi internazionali.

I progetti relativi a questi perfezionamenti e modifiche devono essere preventivamente approvati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

Art. 15.

I progetti di nuove stazioni trasmittenti di telediffusione per il servizio di radioaudizioni circolare, quelli di nuovi impianti relativi ai servizi di radiofotografia e televisione circolari e quelli di modifica degli impianti stessi già esistenti devono essere preventivamente approvati dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni col procedimento previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente e sentito, ove necessario, il Ministero della difesa.

Il collaudo delle stazioni e degli impianti di cui al comma precedente è eseguito dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a mezzo di apposite Commissioni. L'approvazione dei progetti ed il collaudo degli impianti non implicano alcuna responsabilità da parte dello Stato.

Art. 16.

Qualora gli impianti diano luogo ad interferenze pregiudizievoli agli altri servizi radioelettrici civili e militari, la R.A.I. dovrà attuare prontamente i provvedimenti che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni riterrà indispensabili per la rimozione delle suddette interferenze.

Art. 17.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni darà in uso alla R.A.I. i circuiti musicali necessari sia per il collegamento tra le varie stazioni di radiodiffusione sia per il trasferimento dei programmi da e per l'estero, stipulando all'uopo un'apposita convenzione. I relativi canoni di uso saranno stabiliti dall'Amministrazione, tenuti presenti il costo dei circuiti stessi e l'andamento economico-finanziario del servizio di radiodiffusione.

L'Amministrazione, inoltre, darà in uso alla R.A.I. un canale televisivo della rete statale dei cavi coassiali e dei ponti radio.

Il relativo canone sarà determinato dall'Amministrazione per ogni tratta dopo il primo quinquennio a partire dalla data di entrata in funzione del canale stesso, tenuti presenti il costo del canale e l'andamento economico-finanziario del servizio di televisione.

Art. 18.

La R.A.I. predispone ogni trimestre, tenendo conto delle esigenze di ordine generale e locale, il piano di massima dei programmi da svolgersi durante il trimestre successivo ed i relativi orari, compresi quelli delle trasmissioni pubblicitarie.

Il piano deve essere preventivamente approvato dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Comitato per la determinazione delle direttive di massima culturali, artistiche, educative dei programmi previsto dagli articoli 8 e seguenti della legge 3 aprile 1947, n. 428, e successive modifiche.

La R.A.I., se richiesta, dovrà mettere gratuitamente a disposizione del Governo, fino a due ore al giorno, escluse quelle dei programmi serali, le stazioni di radiodiffusione per i comunicati governativi. Essa inoltre, su richiesta del Governo stesso, presterà la sua opera per manifestazioni di interesse generale, o collettivo.

Tali speciali prestazioni, però, non potranno essere richieste, più di tre volte alla settimana, salvo che ricorrano delle speciali esigenze.

Art. 9.

La pubblicità dovrà essere contenuta nelle forme più convenienti per non recare pregiudizio alla bontà dei programmi; la trasmissione delle frasi o delle visioni aventi carattere esclusivo di pubblicità non deve occupare più del 5 % del tempo riservato alla concessionaria per la esecuzione dei programmi.

Tale durata potrà essere aumentata fino all'8 % per giustificati motivi con autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 20.

Per gravi motivi di ordine pubblico, il Ministero dell'interno di intesa col Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può modificare il piano di massima dei programmi e degli orari.

Per ragioni militari o per gravi motivi di ordine pubblico o per grave necessità pubblica, il Governo potrà, con decreto del Presidente della Repubblica, inteso il Consiglio dei Ministri, sospendere o limitare l'esercizio ed eventualmente prendere possesso degli impianti, degli uffici e dei materiali della Società ed assumerne il servizio.

Nei casi di assunzione del servizio, all'atto della consegna dell'impianto, sarà redatto un verbale da cui risulti lo stato di conservazione e di funzionamento dell'impianto stesso.

Un altro verbale sarà redatto al momento della riconsegna alla Società concessionaria. La riconsegna degli impianti alla R.A.I. dovrà essere fatta nello stato in cui essi si trovavano all'atto della consegna.

Nessuna indennità speciale spetterà in questi casi alla R.A.I. salvo l'accreditamento a favore di essa dell'importo dei proventi percetti durante il periodo suddetto, detratte le spese. Ai fini di tale detrazione non dovrà tenersi conto delle spese che abbiano superato la quota media proporzionale dei dodici mesi precedenti. Se la sospensione dovesse durare più di sei mesi, sarà garantito dallo Stato alla Società concessionaria, un interesse pari al tasso legale di sconto, ma limitatamente al capitale corrispondente agli impianti presi in possesso dallo Stato.

Art. 21.

La R.A.I. corrisponderà allo Stato un canone annuo nella misura del 4 % su tutti i proventi effettivi lordi.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si impegna di mantenere detto canone invariato per i primi dieci anni dall'entrata in servizio regolare della prima stazione di televisione circolare, dopo il periodo sperimentale la cui durata sarà determinata con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

Alla scadenza del primo decennio computato come sopra, la R.A.I. verserà inoltre all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni il 60 % dei proventi previsti alla lettera *e*) dell'art. 7.

Per gli introiti realizzati nei territori che siano o venissero in seguito affidati all'Italia tanto in amministrazione diretta che sotto forma di mandato il suddetto canone 4 % sarà devoluto alle rispettive Amministrazioni locali.

Il versamento del canone contemplato nei precedenti comma dovrà essere effettuato all'Amministrazione non oltre i 15 giorni successivi all'approvazione del bilancio annuale.

La Società concessionaria s'impegna altresì a corrispondere allo Stato un canone annuo commisurato su tutti i proventi effettivi lordi nella misura del 2%.

L'importo di tale canone sarà destinato per finanziare manifestazioni teatrali e musicali all'interno e all'estero in aggiunta ai proventi derivanti dall'applicazione della percentuale del 6,17 % prevista dal regio decreto legislativo 1° aprile 1935, n. 327, e successive midificazioni, sul canone base di L. 420 per gli abbonamenti alle radioaudizioni.

Il versamento del canone del 2 % dovrà essere effettuato all'Amministrazione del tesoro non oltre il 1° trimestre successivo all'approvazione del bilancio annuale della Società concessionaria.

Se per tre anni consecutivi i dividendi supereranno di 3 ½ punti il relativo tasso ufficiale di sconto, la R.A.I. dovrà versare all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni una somma pari al 50% del supero.

Nel caso in cui la R.A.I. venisse a fruire di risarcimento di danni di guerra, le somme da essa introitate saranno per metà versate all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 22.

Per dieci anni dall'entrata in vigore della presente convenzione la R.A.I. devolverà una parte dei proventi annui netti della pubblicità radiofonica fino alla concorrenza del 50% (cinquanta per cento) alla gestione del servizio di televisione.

Il 10 % (dieci per cento) degli stessi proventi dovrà essere impiegato per le spese di propaganda per lo sviluppo dei servizi formanti oggetto della presente concessione.

Un ulteriore 2 % dovrà essere devoluto all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni per il miglioramento professionale del personale tecnico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto alle telecomunicazioni.

Art. 23.

Durante l'impianto, l'avviamento o l'esercizio delle stazioni la Società concessionaria, su richiesta della Amministrazione, permetterà la presenza, a scopo di istruzione, del personale governativo da essa designato e fornirà al medesimo l'assistenza necessaria.

Art. 24.

A garanzia degli obblighi da essa assunti, la R.A.I., entro quindici giorni dalla data della firma della presente convenzione, effettuerà un deposito di lire 25 milioni, in numerario o in titoli dello Stato o equiparati al valore nominale.

Qualora tale deposito dovesse rimanere diminuito a causa di penalità o per altre ragioni dovrà essere reintegrato entro un mese.

Art. 25.

La vigilanza e il controllo sulla R.A.I. e sui servizi ai quali questa attende rimangono regolati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, e successive modificazioni.

Spetta inoltre al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

a) la vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente concessione e dalle altre norme vigenti;

b) la vigilanza sugli impianti e sul funzionamento dei servizi tecnici;

c) la facoltà di eseguire verifiche per l'accertamento del canone che la R.A.I. dovrà corrispondere.

Alla R.A.I. è vietato prendere accordi con Governi, Enti o cittadini esteri su questioni interessanti i servizi di cui alla presente concessione, senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il quale sentirà, secondo i casi, il Ministero degli affari esteri, il Ministero della difesa e gli organi eventualmente interessati.

Art. 26.

Alle inadempienze degli obblighi derivanti dalla presente concessione o dalle altre norme vigenti e che non rientrino fra i casi di decadenza previsti dai precedenti articoli, si applicano le penalità e la revoca di cui all'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428.

Art. 27

La Società concessionaria deve trasmettere il proprio bilancio annuale entro un mese dall'approvazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed a quello del tesoro che potranno richiedere tutti i chiarimenti che riterranno necessari.

Da apposito allegato del bilancio suddetto dovrà risultare in modo completo e dettagliato il risultato della gestione economica del servizio di televisione.

La Società concessionaria dovrà provvedere all'ammortamento degli edifici e degli altri impianti secondo le buone regole industriali, tenendo conto degli sviluppi della tecnica.

Art. 28.

Lo Stato si riserva il diritto di riscatto con un preavviso di un anno, dopo quindici anni dall'entrata in vigore della presente convenzione.

Il riscatto comprende la cessione allo Stato di tutti i terreni, stabili, impianti trasmittenti e accessori, attrezzi, mobili e arredi e comprende altresì la sostituzione dello Stato stesso in tutti i diritti della R.A.I. verso terzi.

Il prezzo del riscatto sarà fissato di comune accordo tra le parti in base al valore di stima degli impianti al momento dell'immissione in possesso da parte dello Stato.

In caso di disaccordo, il prezzo stesso sarà stabilito dal Collegio arbitrale di cui all'art. 30 della presente convenzione.

Il Governo potrà prendere possesso degli impianti che vuol riscattare senza attendere che il prezzo del riscatto sia determinato.

In caso di riscatto, spetterà inoltre alla R.A.I. un indennizzo equivalente al valore attuale, dedotto lo sconto composto del 6 % di tante annualità dell'utile netto, computato in base agli utili distribuiti nel triennio precedente, per quanti sono gli anni per cui dovrebbe ancora durare la concessione, col massimo di un triennio.

Analogamente a quanto sopra previsto per il caso di riscatto, si procederà per la determinazione del prezzo degli impianti e immobili, alla scadenza della concessione, nel caso che questa non venga prorogata, o in caso di decadenza.

Art. 29.

Nel caso di scioglimento o liquidazione della Società, per qualsiasi causa, salvo quanto previsto dall'articolo precedente, il 60 % dell'attivo netto della liquidazione dedotto l'importo del capitale sociale non ancora rimborsato più le riserve (eventualmente rivalutato a norma di legge) sarà devoluto allo Stato.

Art. 30.

Tutte le controversie che sorgessero durante il corso della presente concessione saranno rimesse all'esame di un Collegio arbitrale composto da cinque membri, due nominati dall'Amministrazione poste e telecomunicazioni e tesoro, due dalla Società concessionaria ed il quinto nominato d'intesa fra le parti, oppure, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio di Stato.

Esso giudicherà secondo le norme di diritto.

Art. 31.

Le domande per dichiarazione di pubblica utilità delle opere e degli impianti della Società concessionaria R.A.I. debbono essere rivolte al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

In base ai progetti esecutivi già approvati, la Società provvederà alla espropriazione dei terreni, fabbricati e diritti reali immobiliari necessari per lo svolgimento dei servizi concessi, provvedendo al pagamento delle relative indennità liquidate sia in via amministrativa che in via giudiziaria.

Art. 32.

La Concessione entrerà in vigore il 15 dicembre 1952 ed avrà termine il 15 dicembre 1972.

La presente convenzione sarà registrata con la tassa fissa di lire mille essendo stata fatta nell'interesse dello Stato.

Roma, addì 26 gennaio 1952

L'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni
ALBINO ANTINORI

Il presidente della R. A. I.
CRISTANO RIDÒMI

ALLEGATO *A*

Elenco degli impianti radiofonici trasmittenti già in esercizio che la R.A.I. si impegna di mantenere in piena efficienza.

NOMINATIVO	Potenza massima del trasmettitore in kw	*Osservazioni*
	STAZIONI A ONDA MEDIA	
Roma 1	100	
Roma 2	150	
Roma 3	5	
Torino 1	45	
Torino 2	20	
Torino 3	5	
Cuneo	0,025	
Alessandria	0,025	
Biella	0,025	
Milano 1	150	
Milano 2	25	
Milano 3	10	
Bolzano 1	20	
Bolzano 2	1	
Merano	0,025	
Bressanone	0,025	
Trento	0,025	
Verona 1	1	
Verona 2	0,100	
Vicenza	0,025	
Venezia 1	20	da sostituire come da piano tecnico.
Venezia 2	5	
Venezia 3	5	
Udine 1	1	
San Remo	5	
Genova 1	10	da sostituire come da piano tecnico.
Genova 2	5	da sostituire come da piano tecnico.
Genova 3	0,25	
La Spezia	0,25	
Bologna 1	25	
Bologna 2	50	
Bologna 3	1	
Firenze 1	100	
Firenze 2	5	
Firenze 3	2	
Ancona 1	0,025	
Ancona 2	5	
Perugia	0,025	
Ascoli Piceno	0,025	
Aquila	0,025	
Pescara 1	25	
Pescara 2	0,025	da sostituire come da piano tecnico.
Napoli 1	100	
Napoli 2	5	
Napoli 3	1	
Salerno	0,025	
Potenza	0,025	
Bari 1	20	
Bari 2	50	
Bari 3	1	
Foggia	0,025	
Brindisi	0,025	
Taranto	0,025	
	Segue: STAZIONI AD ONDA MEDIA	
Lecce	0,025	
Cosenza	0,025	
Catanzaro	0,025	
Reggio Calabria	0,025	
Messina	5	
Catania 1	0,25	
Catania 2	5	
Catania 3	0,25	
Caltanissetta	25	
Palermo 1	0,25	
Palermo 2	10	da sostituire come da piano tecnico.
Palermo 3	0,25	
Cagliari	5	da sostituire come da piano tecnico.
	STAZIONI A MODULAZIONE DI FREQUENZA	
Roma M.F.	3	
Torino M.F.	3	
Torino M.F. II	3	
Milano M.F.	3	
Monte Penice M.F.	3	
Monte Penice M.F. II.	3	
Bologna M.F.	0,04	da sostituire come da piano tecnico.
Venezia M.F.	0,04	da sostituire con impianto del Monte Venda come da piano tecnico.
Genova	0,25	da sostituire come da piano tecnico.
Firenze	3	
Napoli	1	
	STAZIONE A ONDA CORTA PER IL SERVIZIO INTERNO	
Roma o. c.	25	funzionante nella gamma dei 75 metri.

Roma, addì 26 gennaio 1952

L'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni
ing. ALBINO ANTINORI

Il presidente della R. A. I.
CRISTANO RIDÒMI

Piano tecnico relativo agli impianti di radiodiffusione circolare, di telediffusione e di televisione circolare

1. — RADIODIFFUSIONE CIRCOLARE E TELEDIFFUSIONE

I fini che ci si propone nel completamento della rete radiofonica italiana sono fondamentalmente i seguenti

1) diffusione totale del programma nazionale in tutto il territorio della Repubblica;

2) estensione al massimo possibile dell'ascolto del 2° programma;

3) vasta diffusione dell'ascolto del 3° programma.

La premessa di cui al capo 1) è stata già realizzata quasi completamente per mezzo degli impianti elencati nell'allegato *A*).

Con le nuove stazioni di Genova 1 da 50 kW., di Cagliari da 25 kW. e di Sassari da 1 kW., si può affermare che il programma nazionale è reso ascoltabile ovunque.

La premessa 2) è stata anch'essa attuata in gran parte per mezzo degli impianti già esistenti; peraltro essa richiede un perfezionamento in particolare per mezzo dei trasmettitori di Pisa Coltano da 25 kW., di Pescara 2 da 5 kW., del trasmettitore da installarsi sul Golfo di Taranto da 25 kW., nonchè col rinnovamento del trasmettitore di Palermo 2 e con la installa-

zione di altri impianti minori (ad esempio il trasmettitore di Aosta da 2 kW.).

Un miglioramento della diffusione del 2° programma si può avere anche coi nuovi impianti a M.F. destinati a tale programma e precisamente con quelli del Monte Venda e di Genova-Portofino.

Per il 3° programma, di cui alla premessa 3), l'estensione dell'ascolto non può essere praticamente data che con l'estensione del servizio a M.F. e pertanto nel presente piano sono riportati i nuovi impianti a M.F. previsti a tal fine, di cui gli ultimi quattro, destinati all'Italia meridionale, saranno sistemati nelle stesse località ove verranno montati gli impianti del 3° gruppo degli impianti di televisione.

Infine si è ritenuto opportuno di provvedere, in analogia a quanto attuato all'estero e in particolare in Inghilterra e in Svizzera, la creazione di due impianti di telediffusione su linee telefoniche che sono stati disposti a Milano e a Roma, e cioè nelle città a più alto numero di abbonati telefonici. Per tali impianti di telediffusione, che dovranno essere del tipo ad alta frequenza, è prevista la trasmissione di quattro programmi diversi di cui tre costituiti dai nostri normali programmi radiofonici e il quarto da stabilirsi.

NOMINATIVO	Potenza massima del trasmettitore in kw	*Osservazioni*
NUOVE STAZIONI A ONDA MEDIA		
Aosta	2	
Venezia 1	25	in sostituzione delle attuali.
Venezia 2	25	
Pisa-Coltano	25	
Genova 1	50	in sostituzione del 10 kW attuale.
Genova 2	10	in sostituzione del 5 kW attuale.
Cagliari 1	25	
Sassari	1	
Arezzo	0,025	
Siena	0,025	
Pescara 2	5	in sostituzione del 0,025 attuale.
Palermo 2	25	in sostituzione del 10 kW attuale.
Golfo Taranto	25	
NUOVE STAZIONI A MODULAZIONE DI FREQUENZA		
Monte Venda M.F.	3	
Monte Venda M.F. II.	3	
Bologna M.F.	1	in sostituzione del 0,04 attuale.
Genova M.F.	3	in sostituzione del 0,25 attuale.
Genova M.F. II	3	
Monte Serra M.F.	3	

N. 4 impianti da 3 kW nell'Italia meridionale e insulare, da installarsi nelle stesse località ove verranno montati gli impianti del 3° gruppo del piano di televisione, e contemporaneamente a questi ultimi.

NUOVI IMPIANTI DI TELEDIFFUSIONE SU LINEE TELEFONICHE

Roma tel. . . . . n. 4 programmi
Milano tel. . . . . . . n. 4 programmi

2. — TELEVISIONE CIRCOLARE

La costituzione orografica del territorio italiano consente solo parzialmente di installare impianti trasmittenti televisivi in posizioni tali da servire ampie regioni densamente popolate.

Nel progetto quindi di una rete televisiva italiana nel mentre si deve tener conto di tali località, è necessario prevedere anche l'installazione di impianti trasmittenti a minor raggio d'azione nei principali centri abitati.

Il presente piano si basa su tali premesse nonchè sulle possibilità attuali o future di collegamento tra i vari centri trasmittenti in modo da poter effettuare la trasmissione contemporanea da tutte le stazioni di un unico programma generato negli studi appositamente predisposti.

Tali studi sono previsti rispettivamente nelle città di Roma, Milano e Torino.

Il collegamento tra i vari impianti trasmittenti e tra questi e gli studi è previsto per mezzo della rete dei cavi coassiali attualmente in fase di posa da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con il parziale ausilio di ponti radio.

Il piano si articola in tre successive fasi di sviluppo che dovranno essere realizzate rispettivamente come segue:

1° *gruppo*: da realizzarsi non oltre 18 mesi dalla data del decreto Ministeriale col quale sarà determinato lo standard legale; esso comprende gli impianti di Roma, Milano, Torino e del Monte Penice;

2° *gruppo*: da realizzarsi non oltre 12 mesi dalla data di messa in funzione del canale televisivo delle corrispondenti tratte del cavo coassiale di collegamento; esso comprende gli impianti di Venezia-Monte Venda, Genova-Portofino, Napoli-Castel Sant'Elmo, Firenze-Monte Serra e Firenze-Trespiano;

3° *gruppo*: da realizzarsi non oltre 6 mesi dalla data di messa in funzione del canale televisivo delle corrispondenti tratte dei cavi coassiali di collegamento; esso comprende quattro impianti che in base ad un primo studio sono stati previsti nelle località di Gargano-Monte Calvo, Murgie-Monte San Paolo, Reggio Calabria-Monte Cendri e Palermo-Monte San Pellegrino.

Non è escluso però che il successivo studio sul posto nonchè gli sviluppi particolari della nuova rete dei cavi coassiali possano consigliare di spostare questi impianti in altri quattro centri più appropriati sia per ciò che riguarda la popolazione servita che le facilità di collegamento.

Il collegamento tra gli impianti del 1° gruppo prima dell'entrata in funzione della rete dei cavi coassiali sarà effettuato per mezzo di ponti radio; non è escluso peraltro che per un certo periodo di tempo il trametttitore di Roma debba funzionare autonomo.

Nella tabella allegata è riportato l'elenco degli impianti suddivisi nelle tre fasi con indicate anche le aree servite e la popolazione residente nelle zone relative in base alle statistiche del 31 dicembre 1950.

Il piano è naturalmente suscettibile di perfezionamento e ampliamento in base ai progressi della tecnica e allo sviluppo della rete nazionale dei cavi coassiali e dei ponti radio.

Tabella della estensione del servizio di televisione circolare nel tempo

Epoca	IMPIANTI IN FUNZIONE	Area servita kmq.	Abitanti serviti
1° Gruppo	Torino-Eremo Milano-M. Penice Milano Città Roma-M. Mario	46.460	12.237.588
2° Gruppo	Venezia-M. Venda Genova-Portofino Napoli Castel S. Elmo Firenze-M. Serra Firenze-Trespiano	24.226	8.658.313
3° Gruppo	Gargano-M. Calvo Murge-S. Paolo Reggio Cal.-M. Cendri Palermo-M. Pellegrino	17.536	3.868.682
	TOTALE GENERALE	88.222	24.764.583

Roma, addì 26 gennaio 1952

L'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni
ing. ALBINO ANTINORI

Il presidente della R. A. I.
CRISTANO RIDÒMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1952, n. 181.

Erezione in ente morale dell'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo, con sede in Roma.

N. 181. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo, con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 51, *foglio n.* 16. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1952.

Nomina del presidente e del vice-presidente del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il decreto Ministeriale 1° febbraio 1952, relativo alla nomina dei componenti del Consiglio predetto per il quadriennio 1952-1956;

Viste le designazioni fatte, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, dal Consiglio superiore della marina mercantile nella sua prima adunanza del 6 marzo 1952;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Il ten. gen. di porto R. Giulio Ingianni è nominato presidente del Consiglio superiore per la marina mercantile.

Il prof. Bruno Minoletti è nominato vice-presidente del Consiglio medesimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1952

EINAUDI

CAPPA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1952
Registro Marina mercantile n. 20, *foglio n.* 25. — CESARI

(1544)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1952.

Conferma del diritto esclusivo di pesca nel lago di Garda a favore del comune di Bardolino.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Verona n. 4226 in data 9 ottobre 1946, con il quale venne riconosciuto a favore del comune di Bardolino il possesso del diritto esclusivo di pesca in alcuni tratti del lago di Garda;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che il comune di Bardolino si trova nel legittimo possesso del diritto esclusivo di cui trattasi;

Sentito il Consiglio di Stato;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Verona n. 4226 in data 9 ottobre 1946, è riconosciuto a favore del comune di Bardolino il possesso del diritto esclusivo di pesca come appresso:

1) dal 15 maggio al 15 agosto di ogni anno nel tratto del lago di Garda prospiciente l'abitato di Bardolino compreso fra i due torrenti Valsolda e San Severo e precisamente fra i due tratti di terreno sporgenti Mirabello e Cornicello e fino alla profondità di m. 34;

2) per tutti i mesi di ogni anno lungo le rive del lago di Garda dal torrente Valsolda (punta Mirabello) al confine di Cisano e dal torrente San Severo (punta Cornicello) al confine di Garda, per la zona fino al termine del canneto o dove questo manca, fino alla riva Bianca, cioè circa 60 metri dalla costa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 gennaio 1952

p. Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1952
Registro Agricoltura e foreste n. 5, *foglio n.* 157. — BERITELLI

(1497)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1952.

Designazione della Cassa depositi e prestiti a concedere mutui alle Provincie e Comuni, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1513, per il disavanzo economico dei bilanci dell'anno 1951.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1513, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 gennaio 1952, con cui viene, fra l'altro, autorizzata l'assunzione di mutui da parte dei Comuni e delle Provincie per fronteggiare il disavanzo economico dei loro bilanci dell'anno 1951, non coperto dal contributo dello Stato;

Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma del sopra citato art. 1, ai predetti mutui sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, e che l'art. 1, primo comma, di questo ultimo decreto stabilisce che i mutui medesimi debbano essere concessi dagli istituti di credito all'uopo designati;

Visti i precedenti decreti Ministeriali, con i quali venne fatto luogo alla designazione degli Istituti di credito autorizzati ad effettuare le consimili operazioni di mutuo per gli anni anteriori al 1951;

Visto, in particolare, il decreto Ministeriale 25 ottobre 1950, n. 229882, registrato alla Corte dei conti il 30 stesso mese al registro n. 14 Tesoro, foglio n. 114, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 dell'8 novembre successivo, con cui la Cassa depositi e prestiti fu designata per effettuare tali operazioni;

Vista la lettera 16 gennaio 1952, n. 142, della predetta Cassa depositi e prestiti e considerata l'opportunità di designare, per ora, soltanto la Cassa medesima per le più urgenti operazioni di mutuo di cui alla citata

legge 7 dicembre 1951, n. 1513, con riserva di provvedere in seguito, come ed in quanto risulterà conveniente e necessario, ad ulteriori designazioni;

Decreta:

La Cassa depositi e prestiti è designata per la concessione dei mutui che le Provincie ed i Comuni possono contrarre, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1513, per fronteggiare il disavanzo economico dei loro bilanci dell'anno 1951, non coperto dal contributo dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1952

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1952
Registro Tesoro n. 6, *foglio n.* 131

(1549)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1952.

Cessazione dalla carica del commissario governativo dell'Ente finanziario per il miglioramento culturale ed economico della provincia di Trento e nomina del commissario straordinario dell'Ente stesso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 29 marzo 1940, n. 293, contenente norme per la costituzione dell'Ente finanziario per il miglioramento culturale ed economico della provincia di Trento;

Visto il decreto del Capo del Governo del 20 gennaio 1941, col quale fu approvato lo statuto dell'Ente predetto;

Visto il decreto Ministeriale 16 maggio 1940, mediante il quale fu provveduto alla nomina del commissario governativo dell'Ente in persona del dott. Ernesto Guerrieri;

Ritenuta la necessità di provvedere alla temporanea sostituzione degli organi normali di amministrazione dell'Ente, ai fini della sollecita risoluzione delle complesse questioni pendenti e derivanti dalle vicende amministrative dell'Ente stesso;

Vista la nota n. 2610/36435/639 del 27 settembre 1951, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per le zone di confine, segnala la proposta avanzata dal commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige circa la nomina del ragioniere capo di quel Commissariato, rag. Paolo Bottazzi, all'ufficio di commissario straordinario dell'Ente;

Ritenuta accoglibile la proposta predetta;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Ernesto Guerrieri cessa, dal 1° aprile 1952, dalla carica di commissario governativo dell'Ente finanziario per il miglioramento culturale ed economico della provincia di Trento.

Art. 2.

Il rag. Paolo Bottazzi è nominato, per il periodo dal 1° aprile al 30 settembre 1952, commissario straordinario dell'Ente finanziario per il miglioramento culturale ed economico della provincia di Trento.

Il rag. Bottazzi assolverà i suoi compiti senza la assistenza del Comitato amministrativo previsto dall'art. 3 della legge 29 marzo 1940, n. 293.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° marzo 1952

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1952
Registro Tesoro n. 5, *foglio n.* 253. — GRIMALDI

(1475)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1952.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa di consumo « Unità Proletaria », con sede in Francavilla Fontana.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 24 novembre 1951, con il quale la cooperativa di consumo « Unità Proletaria » di Francavilla Fontana fu posta in liquidazione coatta amministrativa ed il rag. Rosario Guadalupi fu nominato commissario liquidatore;

Vista la nota 25 febbraio 1952 del Prefetto di Brindisi, dalla quale risulta che il suddetto liquidatore non ha ancora potuto assumere la gestione della società, perchè ammalato;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza, nell'interesse dei creditori sociali, di provvedere alla sostituzione del suddetto liquidatore con persona che possa assumere subito la gestione dell'ente;

Visto l'art. 197 del regio decreto 16 marzo 1947, n. 267;

Decreta:

Il dott. Ludovico Galiano è nominato liquidatore della Cooperativa di consumo « Unità Proletaria » di Francavilla Fontana, in sostituzione del rag. Rosario Guadalupi, di cui sono accettate le dimissioni.

Roma, addì 21 marzo 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(1551)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1952.

Approvazione del regolamento del prestito obbligazionario « I.R.I.-Sider » di lire 23 miliardi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 167, recante autorizzazione alla emissione di obbligazioni « I.R.I.-Sider », garantite dallo Stato fino all'importo complessivo di 23 miliardi di lire, da emettersi all'interesse annuo del 5,50 %;

Considerato che l'art. 3 della legge predetta stabilisce che il regolamento del prestito obbligazionario di cui sopra sarà approvato dal Ministro per il tesoro — sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio — con proprio decreto da emanare su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.);

Vista la proposta contenuta nel testo deliberato dal Consiglio di amministrazione del predetto Istituto per la Ricostruzione Industriale nella seduta del 22 novembre 1951;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il seguente regolamento da applicarsi alla emissione del prestito obbligazionario di cui alle premesse:

1) *Serie e titoli.* — Il prestito obbligazionario « I.R.I.-Sider » di L. 23 miliardi è costituito da due serie uguali, *A* e *B*, ciascuna rappresentata da n. 1.500.000 obbligazioni del valore nominale di L. 1000, raggruppate in n. 1150 titoli da n. 10.000 obbligazioni ciascuno numerati da 1 a 1150.

A richiesta e contro rimborso delle spese, l'I.R.I. procederà al frazionamento dei titoli suddetti in titoli da 500 e 1000 obbligazioni. Agli effetti delle estrazioni per l'ammortamento e per il rimborso anticipato, i titoli provenienti da frazionamento seguono la sorte degli originari; a tal fine essi conserveranno la numerazione originaria, seguita da un numero progressivo corrispondente ai titoli frazionati.

I titoli sono al portatore; a richiesta, e contro rimborso delle spese, possono essere convertiti in certificati nominativi e viceversa la cedola sempre restando al portatore.

2) *Durata.* — La durata del prestito è di anni 20, a partire dal 1° gennaio 1952.

3) *Interessi.* — Le obbligazioni fruttano l'interesse del 5,50 % annuo, pagabile in eguali rate semestrali posticipate, scadenti il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1952, l'ultima cedola il 1° gennaio 1972.

4) *Ammortamento.* — Le obbligazioni sono rimborsabili in 20 annualità come dal piano riportato in calce, a cominciare dal 1° gennaio 1953, esclusivamente mediante estrazione a sorte per titoli da compiersi, con le modalità di cui all'art. 11, l'ultimo martedì del mese di settembre di ciascun anno a partire dal settembre 1952. Nel caso in cui tale giorno fosse festivo, l'estrazione si farà nel primo giorno susseguente non festivo.

5) *Garanzie.* — Il rimborso del capitale secondo il piano di ammortamento, e il pagamento dell'interesse del 5,50 % sono garantiti dallo Stato, a norma dell'art. 2 della legge 23 marzo 1952, n. 167.

6) *Rimborsi.* — Le obbligazioni vengono rimborsate dal 1° gennaio successivo ad ogni estrazione e da tale data cessano di essere fruttifere.

Il rimborso si effettua alla pari senza alcuna detrazione per le spese. I titoli presentati al rimborso devono essere muniti di tutte le cedole aventi scadenza posteriore al giorno in cui essi sono divenuti rimborsabili; in difetto sarà dedotto, dall'ammontare dovuto per capitale, l'importo delle cedole eventualmente mancanti.

7) *Rimborso anticipato.* — L'I.R.I. avrà la facoltà di procedere, dal 1° luglio 1957, al rimborso anticipato totale o parziale del prestito, previo avviso da pubblicarsi almeno sei mesi prima nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il rimborso anticipato avverrà alla pari senza alcuna detrazione per spese. Nel caso di rimborso parziale, i titoli da rimborsare saranno determinati mediante sorteggio, a norma del successivo art. 11.

I rimborsi parziali anticipati saranno da imputare alla rata o alle rate di ammortamento più lontane e fatti coincidere con una delle date di pagamento delle cedole.

8) *Luogo di pagamento.* — Il pagamento delle cedole scadute ed i rimborsi avranno luogo presso la sede dell'I.R.I. od anche presso le filiali della Banca d'Italia.

9) *Quotazione.* — Le obbligazioni sono ammesse di diritto alle quotazioni ufficiali in tutte le Borse valori della Repubblica.

10) *Termini di prescrizione.* — I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

11) *Sorteggi.* — I sorteggi saranno effettuati presso la sede dell'I.R.I. via Vittorio Veneto n. 89 Roma, con l'intervento di un pubblico notaio ed alla presenza di un delegato del Ministero del tesoro. I numeri sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

12) *Varie.* — Tutte le comunicazioni dell'I.R.I. agli obbligazionisti verranno effettuate mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni del prestito.

Piano di ammortamento della serie di obbligazioni

Anno	Titoli da rimborsare (tagli da 10.000 obblig.)	ANNUALITÀ PER IL SERVIZIO DEL PRESTITO		Debito residuo
		Interessi	Capitale	
1953	33	632.500.000	330.000.000	11.170.000.000
1954	35	614.350.000	350.000.000	10.820.000.000
1955	36	595.100.000	360.000.000	10.460.000.000
1956	39	575.300.000	390.000.000	10.070.000.000
1957	41	553.850.000	410.000.000	9.660.000.000
1958	43	531.300.000	430.000.000	9.230.000.000
1959	46	507.650.000	460.000.000	8.770.000.000
1960	48	482.350.000	480.000.000	8.290.000.000
1961	50	455.950.000	500.000.000	7.790.000.000
1962	54	428.450.000	540.000.000	7.250.000.000
1963	56	398.750.000	560.000.000	6.690.000.000
1964	59	367.950.000	590.000.000	6.100.000.000
1965	63	335.500.000	630.000.000	5.470.000.000
1966	66	300.850.000	660.000.000	4.810.000.000
1967	70	264.550.000	700.000.000	4.110.000.000
1968	74	226.050.000	740.000.000	3.370.000.000
1969	77	185.350.000	770.000.000	2.600.000.000
1970	82	143.000.000	820.000.000	1.780.000.000
1971	87	97.900.000	870.000.000	910.000.000
1972	91	50.050.000	910.000.000	—
	1150		11.500.000.000	

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 aprile 1952

Il Ministro: PELLA

(1579)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso di rettifica concernente il riconoscimento di categoria superiore della motonave « Africa ».

Nella determinazione del direttore generale dell'Emigrazione in data 15 marzo 1952, relativa al « riconoscimento di categoria superiore alla motonave « Africa » pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 22 marzo 1952, pagina 1153, deve leggersi »: « La motonave « Africa » è riconosciuta di categoria superiore agli effetti della maggiorazione di nolo di cui alla ultima parte del punto 1° della propria determinazione in data 10 dicembre 1951, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 14 dicembre 1951 ».

(1502)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale 1° aprile 1952 è revocato il decreto Ministeriale 27 febbraio 1952, nelle parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Vettori Giulio nel comune di Castel San Nicolò, distretto notarile di Arezzo, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Firenze.

(1561)

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 1° aprile 1952:

Favre Alessandro, notaio residente nel comune di Donnaz, distretto notarile di Ivrea, è traslocato nel comune di Verres, stesso distretto;

Testa Umberto, notaio residente nel comune di Macerata, è traslocato nel comune di Civitanova Marche (Porto Civitanova), distretto notarile di Macerata;

Perna Vincenzo, notaio residente nel comune di Pachino, distretto notarile di Siracusa, è traslocato nel comune di Noto, stesso distretto.

(1562)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di abilitazione

Il dott. Italo Mamone di Salvatore, nato a Fabrizia il 10 maggio 1913, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, conseguito presso la Università di Napoli nella sessione di esami di Stato dell'anno 1938.

Se ne dà notizia ai sensi del combinato disposto degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(1522)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita nella spiaggia di Praia a Mare.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 22 marzo 1952, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 1500 sita nella spiaggia di Praia a Mare, riportata in castasto al foglio n. 41, particella n. 242, del comune di Praia a Mare.

(1521)

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato relativo a crediti vantati nei confronti degli ex comuni italiani di Briga Marittima e di Tenda

Le Amministrazioni statali, provinciali e comunali, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli Enti privati e i cittadini che, alla data del 15 settembre 1947, avessero vantato crediti, tuttora non soddisfatti, nei confronti degli ex comuni italiani di Briga Marittima e di Tenda, sono invitati a darne comunicazione, nel termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente comunicato, alla « Commissione esperti civili per le questioni derivanti dal nuovo confine occidentale » con recapito in Torino, via Maria Vittoria n. 12.

(1565)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Evangelisti Pietro fu Gaetano, già esercente in Genova.

Tali marchi recavano il n. 72-GE.

(1563)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso concernente l'imbussolamento delle schede destinate alle estrazioni per l'ammortamento delle obbligazioni emesse per la ferrovia Maremmana.

Si notifica che il giorno 21 aprile 1952, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno inizio le operazioni di contazione, ricognizione e imbussolamento delle schede destinate alle estrazioni per l'ammortamento delle obbligazioni emesse per la ferrovia Maremmana (regi decreti 10 febbraio 1861, n. 4653, 19 febbraio 1862, n. 473, e legge 25 marzo 1950, n. 166) tutte in circolazione in Gran Bretagna.

Roma, addì 1° aprile 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1537)

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1960)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 35.

In applicazione dell'art. 7 del decreto Ministeriale 20 gennaio 1951 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1960).

Numero del titolo provvisorio: 204 — Serie: D — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Agrigento — Persona che ha denunziato il titolo: Tripodi Gaetano fu Francesco, dom. a Porto Empedocle — Capitale nominale: L. 50.000.

Numero del titolo provvisorio: 190279 — Serie: D — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Torino — Persona che ha denunziato il titolo: Mosca Giovanni Felice fu Luigi, dom. a Torino, via Gioverti, 26 — Capitale nominale: L. 50.000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 4 marzo 1952

(1151) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 80

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 4 aprile 1952

	Dollaro U. S. A	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,91	635,50
» Firenze	624,92	629 —
» Genova	624,90	634,25
» Milano	624,90	638,75
» Napoli	624,90	628 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,88	638 —
» Torino	624,89	634 —
» Trieste	624,91	—
» Venezia	624,91	633 —

Media dei titoli del 4 aprile 1952

Rendita 3,50 % 1906	66,90
Id. 3,50 % 1902	65 —
Id. 3 % lordo	65,50
Id. 5 % 1935	94,20
Redimibile 3,50 % 1934	71,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,025
Id. 5 % 1936	91,05
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,325

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 4 aprile 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,89
1 dollaro canadese	» 638,37

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215)

1 lira sterlina	Lit. 1.749,69

Cambi di compensazione

(Valevole ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12.50	per franco belga
Danimarca	» 90 46	» corona danese
Francia	» 1.785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 124.90	» franco svizzero

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga al termine di efficacia del piano di ricostruzione di Benevento

Con decreto Ministeriale 26 marzo 1952, n. 861, il termine per la esecuzione del piano di ricostruzione di Benevento, approvato con decreto Ministeriale 28 marzo 1948, e prorogato con decreto Ministeriale 27 marzo 1950, è ulteriormente prorogato fino al 28 marzo 1953.

(1520)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Palermo in data 19 febbraio 1951, n. 9440, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo è costituita come appresso:

Presidente:

Vadalà dott. Riccardo, vice prefetto.

Componenti:

Carra dott. Litterio, veterinario provinciale;
Palrinieri prof. dott. Sebastiano, docente in clinica medica veterinaria;
Mirri prof. dott. Adelmo, docente d'igiene e polizia sanitaria veterinaria;
Gueli dott. Giovanni, veterinario condotto.

Segretario:

Buogo dott. Giorgio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 marzo 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(1355)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Pisa in data 25 maggio 1951, n. 9353, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa è costituita come appresso:

Presidente:

Sparacio dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:
Caputo dott. Saverio, medico provinciale;
Cassano prof. dott. Cataldo, docente in clinica medica;
Martelli prof. dott. Dino, primario chirurgo dell'ospedale di Santa Chiara di Pisa;
Paparelli dott. Alberto, medico condotto.

Segretario:
Palagini dott. Ugo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 15 marzo 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(1433)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vicenza al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Vicenza in data 18 dicembre 1951, n. 26301, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vicenza è costituita come appresso:

Presidente:
Buono dott. Enrico, vice prefetto.

Componenti:
Bontempo dott. Giacomo, medico provinciale;
Boschetti prof. dott. Mario, primario ostetrico ginecologo dell'ospedale civile di Vicenza;
Peronato dott. Giuseppe, specialista in ostetricia e ginecologia;
Fernanda Noventa, ostetrica condotta.

Segretario:
Privitera dott. Alfio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Vicenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 15 marzo 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(1434)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Trento al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige in data 31 dicembre 1951, n. 28503, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Trento al 30 novembre 1951 è costituita come appresso:

Presidente:
Zanetti dott. Eugenio, vice prefetto.

Componenti:
Sottoriva dott. Adelmo, veterinario provinciale;
Menzani prof. dott. Cesare, docente in clinica medica veterinaria;
Montroni prof. dott. Luigi, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Corradini dott. Giovanni, veterinario condotto;

Segretario:
Todisco Grande dott. Giuseppe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Trento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 24 marzo 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(1466)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige in data 31 dicembre 1951, n. 28503, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento è costituita come appresso:

Presidente:
Meneguzzer dott. Cornelio, vice prefetto.

Componenti:
Lovino dott. Mario, medico provinciale;
Angelini prof. dott. Giovanni, docente in clinica e patologia speciale medica;
Percoller prof. dott. Alessio, docente in patologia e clinica chirurgica;
Zandonai dott. Giacomo, medico condotto.

Segretario:
Todisco dott. Giuseppe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Trento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 24 marzo 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(1484)

PREFETTURA DI LECCE

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto n. 12778 del 5 ottobre 1951, col quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1946;

Considerato che il dott. Grasso Antonio, designato per la condotta di Tiggiano, ha rinunziato alla nomina in detto Comune come da comunicazione in data 18 marzo 1952;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato idoneo, che segua immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza ;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

In seguito alla rinunzia del dott. Grasso Antonio è dichiarato vincitore della condotta di Tiggiano il dott. Nicefaro Antonio

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 23 marzo 1952

Il prefetto MIGLIORE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto n. 12778 del 5 ottobre 1951, col quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1946;

Considerato che il dott. Riezzo Francesco, designato per la condotta di Corigliano d'Otranto, ha rinunziato alla nomina in detto Comune come da comunicazione in data 22 marzo 1952;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato idoneo, che segua immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza ;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

In seguito alla rinunzia del dott. Riezzo Francesco è dichiarato vincitore della condotta di Corigliano d'Otranto il dottore Leone Vito

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 23 marzo 1952

Il prefetto: MIGLIORE

(1468)

PREFETTURA DI TERNI

Graduatoria del concorso per l'apertura e l'esercizio di farmacie vacanti nella provincia di Terni

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERNI

Visto il proprio decreto n. 1179 in data 26 maggio 1951, con cui veniva bandito il concorso per l'apertura e l'esercizio di sei farmacie vacanti nei seguenti Comuni in provincia di Terni: 1) Alviano; 2) Castelviscardo; 3) Montefranco; 4) Penna in Teverina; 5) Polino; 6) Terni (delegazione Cesi);

Viste le domande prodotte dai concorrenti in numero di otto, con l'indicazione dell'ordine di preferenza delle sedi alle quali aspirano;

Visto che dei predetti candidati, tre sono stati esclusi dalla Commissione giudicatrice a norma dell'art. 8 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, e precisamente la dottoressa Laura Clara Pietroni in Gammarota, il dott. Montagna Fernando ed il dott. Picotti Giuseppe per non aver fornito valida prova del possesso dei mezzi finanziari, ed un altro, il dottor Pasquini Dagoberto, ha dichiarato di rinunciare al concorso;

Visti i verbali delle riunioni tenute dalla Commissione di cui sopra e da ultimo il verbale n. 6 in data 11 febbraio 1952, col quale viene compilata la graduatoria dei candidati ammessi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 11 del regolamento per l'esercizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Decreta:

1. — E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso per l'apertura e l'esercizio di sei farmacie nella provincia di Terni:

1. Scorcelletti dott. Cesare . . . Punti 38,30 su 150
2. Messini dott. Carlo . . . » 35,50 »
3. Giampaoli dott. Alfio . . . » 33 — »
4. Valerio dottoressa Maria . . . » 30 — »

2. — Le farmacie messe a concorso, tenuto conto del posto occupato in graduatoria e delle preferenze dagli interessati indicate nelle rispettive domande, sono assegnate come segue:

1) Scorcelletti dott. Cesare: Terni (delegazione Cesi);
2) Messini dott. Carlo: Castelviscardo;
3) Giampaoli dott. Alfio: Alviano;
4) Valerio dott. Maria Montefranco.

Le farmacie di Penna in Teverina e Polino non sono state assegnate per mancanza di altri concorrenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati, e sarà comunicato ai concorrenti a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Terni, addì 10 marzo 1952

Il Prefetto

(1469)

PREFETTURA DI VARESE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visti i propri decreti numeri 20031 e 14946 San. in data 19 dicembre 1951, con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei a posti di condotte mediche vacanti in provincia di Varese alla data del 30 novembre 1950, e sono state assegnate le sedi ai vincitori del concorso;

Rilevato che il dott. Giuseppe Pesando, assegnato quale vincitore alla condotta medica consorziale di Maccagno con Pino Lago Maggiore e Tronzano Lago Maggiore è decaduto dalla nomina, non avendo assunto servizio entro il termine prefissogli;

Considerato che necessita pertanto provvedere alla surrogazione del predetto con altro sanitario, che segue nella graduatoria;

Visto che il dott. Giorgio Vittorangeli, 8° graduato, ha diritto alla nomina ai sensi di legge;

Visti gli articoli 55 e 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Giorgio Vittorangeli, domiciliato a Parma, via Farnese n. 15, è assegnato quale titolare alla condotta medica consorziale di Maccagno, con Pino Lago Maggiore e Tronzano Lago Maggiore.

Il sindaco di Maccagno, presidente del Consorzio medico, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Varese, addì 12 marzo 1952

Il prefetto: VINCENTI

(1369)

PREFETTURA DI PARMA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Parma

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il proprio decreto n. 4200 in data 14 febbraio 1950 che approva la graduatoria delle candidate a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 giugno 1946;

Visti i decreti prefettizi n. 4200 del 27 febbraio 1950, n. 14071 del 31 maggio 1950, n. 1700 del 3 luglio 1950, n. 26000 dell'11 ottobre 1950, n. 30000 del 23 novembre 1950, n. 1150 del 16 gennaio 1951 e n. 1150 dell'8 marzo 1951, con cui si dichiarano le vincitrici del concorso su menzionato;

Preso atto della rinuncia dell'ostetrica Nosari Antonietta alla condotta del comune di Bardi (frazione Noveglia di Gravago);

Considerato che per ricoprire la menzionata condotta non accettata deve procedersi alla nomina di altra sanitaria concorrente;

Visto il combinato disposto degli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Mazzani Serenilla viene designata quale titolare della condotta ostetrica di Noveglia di Gravago in Bardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Parma, addì 10 marzo 1952

Il prefetto: MENEGHINI

(1362)

PREFETTURA DI SAVONA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Savona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Visto il proprio precedente decreto n. 22311 in data 28 novembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel pubblico concorso per il conferimento delle sedi ostetriche vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1950;

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale venivano dichiarate le vincitrici delle condotte messe a concorso;

Considerato che per effetto di rinuncia di alcune concorrenti si è resa disponibile la sede ostetrica di Piana Crixia;

Viste le sedi elencate in ordine preferenziale dalla ostetrica Garbin Maria;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Gorbin Maria è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Piana Crixia.

Savona, addì 11 marzo 1952

Il Prefetto

(1367)

PREFETTURA DI PALERMO

Variante alla graduatoria del concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Palermo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il proprio decreto n. 11277 del 28 febbraio 1951, con il quale venne bandito il concorso per il conferimento della autorizzazione di farmacie vacanti nella provincia di Palermo e tra cui la sede unica di Sclafani e la 2ª sede di Casteldaccia;

Visto il decreto n. 61038 del 15 novembre 1951, con il quale è stata approvata la graduatoria per singole sedi del predetto concorso, già pubblicato nella 2ª parte della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 279 del 4 dicembre 1951, e nella 2ª parte della « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana n. 56 del 10 dicembre 1951;

Decreta:

La graduatoria per la sede di Chiusa Sclafani va corretta e quindi deve intendersi per la sede unica di Sclafani, mentre per la 2ª sede di Casteldaccia al nome di D'Alba Brigida deve leggersi Baiada Brigida.

Palermo, addì 12 gennaio 1952

Il prefetto: VICARI

(1366)

PREFETTURA DI MILANO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti i propri decreti n. 45704 Div. 3/1 del 28 maggio 1951 e 28 agosto 1951, con i quali è stata approvata la graduatoria e sono state assegnate le condotte ai vincitori del concorso, per titoli ed esami, a nove posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano alla data del 30 novembre 1948;

Ritenuto che a seguito di espressa rinuncia dei medici regolarmente interpellati a norma di legge sono rimaste vacanti e disponibili le condotte mediche di Cesano Maderno (2ª condotta), e Usmate Velate;

Ritenuto, pertanto, la necessità di provvedere all'assegnazione delle predette condotte mediche secondo l'ordine di graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e delle preferenze indicate a suo tempo dagli stessi concorrenti interessati, i quali, interpellati a norma di legge, hanno fatto pervenire tempestivamente dichiarazione di accettazione;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono assegnati alle condotte mediche per ciascuno indicate:

1) Bargellini dott. Mariano: Cesano Maderno (2ª condotta).

2) Cieri dott. Giuseppe: Usmate Velate.

I sindaci dei Comuni sopra segnati sono incaricati della esecuzione del presente decreto per la parte di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 1° marzo 1952

Il prefetto: PAVONE

(1359)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.